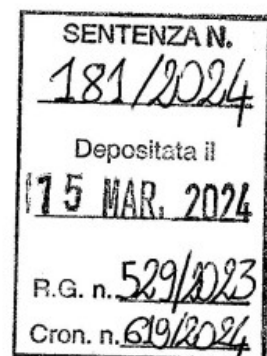




REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro



La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Carlo Coco

Presidente

dott.ssa Elena Vezzosi

Consigliere

dott. Roberto Pascarelli

Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile di II grado iscritta al n. **529/2023** RGA di riassunzione a seguito dell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 19938/2023, del 28 aprile 2023, pubblicata in data 12 luglio 2023;
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 14/03/2024;
promossa da

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS (C.F. 80078750587 - P. Iva 02121151001), in persona del suo Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Lupoli, elettivamente domiciliato in Bologna, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell'Istituto;

appellante in riassunzione;

contro

CO.MA.CO soc. coop. a r. l. (P. Iva 05331790963), in persona del legale rappresentante *pro tempore* – (contumace);

appellata in riassunzione;

udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;

udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;

esaminati gli atti e i documenti di causa;

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso, depositato in data 14/01/2014, poi ritualmente notificato Co.ma.co . società cooperativa a rl proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n.1730/2013 emesso dal Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del Lavoro, ad istanza dell'INPS, con il quale veniva ingiunto alla società opponente il pagamento della somma di € 35.498,00, a titolo di omissioni contributive e somme aggiuntive per il periodo 1/6/2009 31/12/2009 , nella qualità di responsabile in solido, ai sensi dell'art. 29 D .Lgs 276/2003, con l'appaltatore, Work Plus cooperativa, rispetto agli obblighi contributivi del personale dipendente accertati in seguito a verbale ispettivo del 20/4/2010. La società allora opponente, in particolare, chiedeva al Tribunale di Bologna l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *"-IN VIA PRELIMINARE revocare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto per i motivi dedotti in narrativa;*

- nel MERITO IN PRINCIPALITA' accertare e dichiarare insussistente il vincolo di solidarietà ex artt. 29 comma 2 D. l.vo 10.09.2003 n. 276 e artt. 35 comma 28 del D.L. 4.07.2006 n. 223 e successive modificazioni per i motivi dedotti in narrativa;

- SEMPRE NEL MERITO accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza di INPS ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 D. L.vo 10.09.2003 n. 276 .

-IN VIA SUBORDINATA revocare il Decreto Ingiuntivo n. 1730/2013 emesso nei confronti della CO.MA.CO. SOCIETA' COOPERATIVA in data 29 ottobre 2013, in quanto del tutto erroneo nel suo ammontare e per l'effetto accertare e dichiarare l'effettivo ammontare degli importi dovuti; in ogni caso, con vittoria di spese di lite."

L'INPS si costituiva ritualmente in giudizio, contestando le domande avversarie e chiedendone il rigetto, il tutto con vittoria delle spese del grado.

Istruita la causa sulla base dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 652/2014, in accoglimento dell'opposizione proposta, revocava il decreto ingiuntivo, rilevando, in via preliminare e assorbente, l'intervenuta decadenza dell'Inps dall'azione alla luce dell'inutile decorso del termine biennale dalla cessazione dell'appalto previsto dall'art. 29 comma 2 del D. Lgv. n. 276/2003.

Avverso tale sentenza proponeva appello l'Inps e censurava la decisione gravata

assumendo erronea interpretazione della decadenza prevista dall'art. 29, 2° comma, D. Lgv. n. 276/2003 L'Istituto appellante concludeva chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, e previa eventuale ammissione delle richieste di prova articolate in primo grado, il rigetto dell'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo .

Si costituiva in giudizio la CO.MA.CO. società cooperativa e resisteva all'appello *ex adverso* proposto, chiedendone il rigetto.

Questa Corte d'Appello, con la sentenza n. 419/2017 del 21 giugno 2017, confermava la decisione del Tribunale felsineo, ribadendo la decadenza dell'INPS *ex art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003*, dall'agire nei confronti dell'obbligato in solido.

Avverso la decisione in appello, ricorreva in Cassazione l'INPS, sulla base di due motivi. Il primo motivo era la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 29, comma 2°, del D. Lgs. n. 276/2003, così come modificato dal D. Lgs. n. 251/2004, art.6, commi 1° e 2°, nonché dalla L. n. 296/2006. Con il secondo motivo l'INPS riteneva comunque che non fosse decorso il termine biennale di decadenza.

Con la ordinanza n. 19938/2023, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS ed ha cassato la sentenza impugnata, con rinvio del giudizio a questa Corte d'Appello, in diversa composizione, *“perché proceda all'accertamento della pretesa contributiva fatta valere dall'Inps alla luce del principio”* di diritto ivi stabilito ed anche alla regolazione delle *“spese di giudizio di legittimità”*. La Suprema Corte, in particolare, nell'ordinanza per cui è rinvio, ha accolto il primo motivo di ricorso proposto dall'INPS e ritenuto assorbito il secondo, ribadendo: *<< [...] il principio espresso da Cass. nr. 18004 del 2019 (seguita, ex plurimis, da Cass. nr. 27382 del 2019 e Cass. nn. 23035, 23038, 23061 del 2020) secondo cui «In tema di appalto di opere e servizi, il termine di decadenza di due anni previsto dal D. Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, [...], non è applicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali nei confronti del committente, essendo la stessa soggetta al solo termine di prescrizione»; [...]*”.

Con ricorso *ex art. 392 c.p.c.*, depositato in data 06/10/2023, l'INPS, riepilogata la complessa vicenda processuale innanzi descritta, ha provveduto a riassumere la controversia innanzi a questa Corte, chiedendo di: *“(...) respingere il ricorso promosso da CO.MA.CO soc. coop. a r. l., confermando, pertanto, il decreto*

ingiuntivo opposto; con vittoria delle spese di tutti i gradi del processo, compreso quello relativo al giudizio per Cassazione e compresa la presente fase di riassunzione”.

La società appellata in riassunzione, benché ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita in questa sede e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia all’odierna udienza.

Ricostituitosi il contraddittorio, la causa è stata istruita sulla base dei documenti già prodotti dalle parti nei precedenti gradi del giudizio.

Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, va innanzitutto evidenziato che in ipotesi, come quella di specie, di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione vincola il giudice del rinvio al principio affermato ed ai relativi presupposti di fatto con la conseguenza che questa Corte, nella presente fase processuale, deve uniformarsi ex art. 384 c.p.c. sia alla regola di diritto enunciata sia alle premesse logico – giuridiche della decisione adottata dai Giudici di Legittimità, attenendosi agli accertamenti di fatto già compiuti nell’ambito della sua enunciazione.

Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità così statuisce: *“A norma dell’art. 384, primo comma, c.p.c., l’enunciazione del principio di diritto vincola il giudice di rinvio che ad esso deve uniformarsi, con conseguente preclusione della possibilità di rimettere in discussione questioni, di fatto o di diritto, che siano il presupposto di quella decisione”* (ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza 26.05.2021, n. 14691).

Ciò posto, va osservato che, a seguito del pronunciamento della Corte di Cassazione per cui è rinvio, deve ritenersi definitivamente accertata l’inapplicabilità al caso di specie del termine di decadenza biennale di cui all’art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003.

Quanto alla residua materia oggetto del contendere è circoscritta, va ricordato che: *“i verbali redatti dall’Ispettorato del Lavoro o dai funzionari degli enti di previdenza ed assistenza, in tema di comunicazioni dell’instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede sino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest’ultimo attesta che siano avvenuti in sua presenza o che siano stati da lui compiuti”* (così Corte di Cassazione ord. 7 settembre 2023, n. 26086; v. anche, tra le molte, Cass. n. 8946/2020; Cass. n. 20019/2018).

La legge invece non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito in ordine alle altre circostanze di fatto (diverse da quelle che i verbalizzanti attestano avvenute in loro presenza o da loro compiute) che i verbalizzanti segnalano di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese o *de relato* o in seguito ad ispezione di documenti. *“In tal caso, il materiale raccolto dai verbalizzanti deve passare al vaglio del giudice, il quale, nel suo libero apprezzamento, può valutarne l'importanza e determinare quale sia “il conto da farne” ai fini della prova (Cass. n. 8946/ 2020, cit.), possedendo – detti verbali – un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria”* (in tal senso, Cass. S.U. n. 916/1996; conf. Cass. n. 24388/2022 e Cass. n.28286/2019).

Ciò posto in punto di diritto, osserva la Corte che dalla documentazione versata in atti dall'INPS e, in particolare, dal verbale ispettivo del 20/4/2010 n° 0070981 (doc. 2 fasc. INPS di primo grado) emergono le seguenti circostanze.

Nell'ambito delle indagini ispettive svolte nei confronti della società cooperativa Work Plus Soc. Coop., avente sede legale in Treviglio (BG), via Rossigni snc (matricola INPS 1315964357), è emerso che la stessa ha svolto attività lavorativa presso i magazzini della PalletwaysItalia Spa in Calderara di Reno (BO) Via Pradazzo 7, nel periodo dal 15/06/2009 al 31/10/2009.

L'attività lavorativa si riferiva al contratto di appalto stipulato tra PalletwaysItalia Spa, con sede in Calderara di Reno (BO) Via Pradazzo 7 e il consorzio CO.MA.CO. Soc. Coop. Consortile che ha affidato l'appalto alla consorziata Work Plus Soc. Coop.

Tenuto conto che il personale dipendente della Work Plus Soc. Coop. ha prestato attività lavorativa a seguito di regolare contratto di appalto, il Consorzio Co.ma.co. è obbligato solidale nei confronti degli istituti previdenziali, ai sensi dell'art. 29, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 276/2003, modificato dall'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 251/2004, modificato dall'art. 35 della L. n. 248/2006, modificato dall'art. 1 comma 911 della L. 296/2006, per l'omesso versamento della contribuzione dovuta per parte delle retribuzioni indebitamente escluse dalla base imponibile, per l'omesso versamento della contribuzione dovuta sulle differenze retributive, per mancata denuncia degli imponibili reali dei dipendenti e per mancata registrazione sul libro Unico del Lavoro delle ore effettivamente lavorate dai dipendenti, per i lavoratori sotto specificati: Ahmed

Rizwan, Arokianather Edin Winseslos, Assekour Abdelkabar, Atrany Mustapha, Badaou Bilal, Bahadar Shahbaz, Bahi hssan, Bajaj Beniamin, Biazzo Giovanni, Bougataya Mohamed, Bounakhla Benykhlef, Buonsignore Orazio, Buonsignore Paolo, Carotenuto Ciro, Chaudrhry Ahsan Ullah, Chou Likuo, Colaci Antonio, Cosman Ion, Curatolo Luca Salvatore, Curia Luigi, El Madini Hassan, Elzahraoui Rachid, Gallorini Jober, Gargaro Antonio, Goxhaj Alfred, Habte Mehart, Hamim Saleh, Hussain Mustaq, Litta Antonio, Mamun Abdullah, Maso Giorgia, Midal Mostafa, Mita Pier Giorgio, MOhammad Asghar, Moutakanite Tarik, Muhammad zareer, Ouboumalk All, Palmieri Donato, Rosina Francesco, Savillo Benedetto, Sihlb Abderrahlm, Tahir Mahmood, Vignoll Luca, Zanni Bertelli Silvio.

Questi lavoratori, in particolare, hanno effettuato lavori di facchinaggio e logistica, in regime di appalto, all'interno dell'unità locale - magazzino in Calderara di Reno Via Pradazzo, 7 della Palletways Italia Spa.

Le somme dovute all'INPS dalla Ditta WORK PLUS società cooperativa per i suddetti lavoratori e per il periodo oggetto d'ispezione (dal 01/06/2009 al 31/12/2009), sono, quindi, in base al suddetto verbale: imponibile di € 87.589,00; contributi dovuti € 30.201,00.

La CO.MA.CO. soc. coop. consortile è quindi obbligata in solido per l'omesso versamento di contributi dovuti per € 30.201,00, e di somme aggiuntive per € 5.297,00.

Le risultanze del predetto verbale non sono state oggetto di specifica e tempestiva contestazione da parte dell'odierna società appellata e, pertanto, devono ritenersi provate anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c.

Ed, invero, CO.MA.CO. soc. coop. consortile nel libello introduttivo del giudizio, oltre ad eccepire infondatamente la decadenza biennale dell'INPS di cui all'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, si è limitata a sostenere che l'affidamento dei lavori che il consorzio fa ai propri consorziati non sarebbe un appalto e neppure un sub appalto, con conseguente inconfigurabilità della sua responsabilità solidale.

Tale assunto non è giuridicamente fondato posto che la giurisprudenza unanime ritiene che il negozio di affidamento di lavori da parte del consorzio ai propri consorziati può definirsi in termini di sub-derivazione dal contratto di appalto (e, dunque, di sub-appalto) per ciò che concerne la speciale tutela prevista dall'art.

1676 c.c., a favore dei lavoratori dipendenti dall'impresa dell'appaltatore nei confronti del committente e, quindi, per il caso che qui rileva, dei dipendenti dell'impresa sub-appaltatrice nei confronti del sub-committente, giusta il condiviso principio, già enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la previsione contenuta nell'art. 1676 e.e., in base alla quale i lavoratori dipendenti dell'appaltatore hanno, nei confronti del committente, un'azione diretta allo scopo di conseguire quanto è loro dovuto con riferimento all'attività lavorativa prestata per eseguire l'opera appaltata, si applica anche ai dipendenti del subappaltatore nei confronti del subcommittente o subappaltante, sia in base al criterio di interpretazione letterale, in quanto il contratto di subappalto altro non è che un vero e proprio appalto che si caratterizza rispetto al contratto - tipo solo per essere un contratto derivato da altro contratto stipulato a monte, che ne costituisce il presupposto, sia in considerazione della *ratio* della norma, che è ravvisabile nell'esigenza di assicurare una particolare tutela in favore dei lavoratori ausiliari dell'appaltatore, atta a preservarli dal rischio dell'inadempimento di questi - esigenza che ricorre identica nell'appalto e nel subappalto (cfr. Cass., n. 12048/2003 - Cassazione civile sez. lav. 07/03/2008 n. 6208).

A maggior ragione lo stesso principio deve valere nella fattispecie di cui alla presente controversia, con conseguente reiezione dell'eccezione in parola sollevata dalla società appellata.

Ciò detto circa l'*an debeatur*, in merito al *quantum debeatur* la società appellata sostiene che la coop Work Plus avrebbe versato acconti per 17.000,00.

Tale assunto, ad avviso di questa Corte, non è fondato in quanto l'acconto in parola in realtà si riferisce a sanzioni amministrative dovute a soggetto diverso dall'Inps e versate da soggetto diverso dalla coop Work plus (cfr. doc. 10 fasc. di primo grado di parte appellata).

Tra le altre cose i codici tributo indicati sul mod f23 prodotto dall'allora opponente (cfr. doc. 10 fasc. di primo grado di parte appellata) si riferiscono a sanzioni amministrative e multe varie non riferibili ai contributi Inps.

Di converso come può agevolmente evincersi dall'estratto degli archivi Inps prodotto in atti (cfr. doc. 5 fasc. INPS di primo grado) la coop. Work plus ha debiti su cartelle esattoriali per € 126.281,90 e sulla cartella che comprende anche i contributi di cui all'opposto decreto (cfr. doc. 6 fasc. INPS di primo

grado) non vi sono acconti versati.

Per questi motivi, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, il ricorso in riassunzione proposto dall'INPS va integralmente accolto con statuizioni come da dispositivo.

Le spese dei vari gradi del giudizio vanno poste a carico della società allora opponente ex art. 91 c.p.c., vista la sua netta soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri per attività, fase e valore contemplati dal D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo, in particolare, al valore della causa ed ai criteri di cui all'art. 4. 1° co. del decreto cit. (fra cui l'esiguità degli incombeni difensivi compiuti nell'interesse dell'INPS e la serialità del contenzioso).

P.Q.M.

La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:

- in accoglimento dell'appello proposto dall'INPS, in totale riforma della pronuncia gravata, rigetta integralmente l'opposizione proposta da Co.ma.co . società cooperativa a rl avverso il Decreto Ingintivo n. 1730/2013 emesso dal Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro;

- condanna la società appellata in riassunzione, in persona del legale rappresentante *pro tempore* a rifondere all'INPS le spese dei vari gradi del giudizio, che si liquidano, per il primo grado del giudizio, in € 3.134,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge; per il secondo grado, in € 3.308,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge; per il giudizio di legittimità, in € 1.800,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e, per la presente fase di rinvio, in € 3.500,00 per compensi professionali, oltre ad accessori come per legge.

Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 14.03.2024

Il Consigliere est.

dott. Roberto Pascarelli



Il Presidente

dott. Carlo Coco



minuta depositata il 15.3.2024

IL DIRETTORE

Dott.ssa Anna Russo

